



IMU e TASI - Acconto 2018

Gentile Contribuente,

entro il **18 giugno 2018** deve essere effettuato il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuto per l'anno di imposta 2018, così come introdotte dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

Per i fabbricati la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	80
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	65
Per i fabbricati della categoria catastale C/1	55

Per i terreni il reddito dominicale, rivalutata del 25%, va moltiplicata per il seguente coefficiente:

Terreni non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola	135
---	------------

ALIQUOTE

Per il 2018 il dovuto a titolo di TASI è stato azzerato dalla delibera C.C. n. 15 del 06/05/2016.

Per il calcolo dell'IMU si applicano le aliquote approvate con le Delibere di G.C. 22 del 13/02/2018, ovvero:

	IMU
Abitazione principale e gli immobili assimilati per legge all'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) nonché per le relative pertinenze riconosciute tali ai fini dell'imposta solo nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	Esente
Abitazione principale e gli immobili assimilati per legge all'abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) nonché per le relative pertinenze riconosciute tali ai fini dell'imposta solo nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	4,80%
Per i terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola	9,40%
Per i fabbricati di categoria catastale D (tranne D/10)	9,40%
Per le aree fabbricabili	9,40%
Altri fabbricati	9,40%

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, la quota pari allo 0,76% dell'imponibile è destinata allo Stato mentre la quota pari allo 1,8% dell'imponibile è destinata al Comune.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale.

Il **Codice Ente** da utilizzare è **E437**.

I **codici tributo** per il versamento dell'IMU sono i seguenti:

3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune- COMUNE
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente**, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:

<input checked="" type="checkbox"/>	1ª rata	18/06/2018	50% a titolo di acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	2ª rata	17/12/2018	50% a saldo del dovuto

Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore ad € 12. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

DICHIARAZIONI

Entro il 30 giugno 2018 i soggetti passivi del tributo dovranno presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2017.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

AGEVOLAZIONI:

➤ **Comodato**

La L. 208/2015 ha introdotto una sola forma di comodato gratuito, consistente nella riduzione del 50% della base imponibile, usufruibile per un'unica unità immobiliare.

Per accedere a tale agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- a) Il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
 - b) Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato;
 - c) Il contratto di comodato gratuito deve essere registrato;
 - d) Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale;
 - e) Il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - f) I contratti di comodato devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà origine da tale data.
- **Fabbricati inagibili o inabitabili** Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione del 50% della base imponibile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
- **Fabbricati di interesse storico artistico**: Per i fabbricati di interesse storico è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.
- **Abitazioni locatate con contratto a canone concordato** Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98 art. 2, comma 3 è prevista per legge una riduzione del 25% della base imponibile.

SERVIZIO "CALCOLATRICE WEB ONLINE"

Il Comune di Landriano mette a disposizione dei contribuenti il servizio di "calcolatrice web on line" con la quale è possibile provvedere a determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2018, disponibile nel sito del Comune, nella pagina dei tributi.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso allo Sportello al Pubblico, gestito dalla società Andreani Tributi srl, disponibile presso la sede municipale nelle giornate di:

- Martedì **29 maggio** dalle **9:00 alle 12:00** e dalle **15:00 alle 17:00**
- Martedì **05 giugno** dalle **9:00 alle 12:00** e dalle **15:00 alle 17:00**
- Sabato **09 giugno** dalle **9:00 alle 12:00**
- Martedì **12 giugno** dalle **9:00 alle 12:00** e dalle **15:00 alle 17:00**
- Sabato **16 giugno** dalle **9:00 alle 12:00**

Landriano, 07/05/2018